



COMUNE DI CASTELLO TESINO

DISCIPLINA COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(ART. 16 L.P. 8.5.2000 N. 4)

Approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 di data 27.12.2007

Premessa:

Il presente provvedimento, come previsto dall'art. 16 della L.P. 8 maggio 2000 n. 4, determina:

PARTE PRIMA:

- i criteri, i limiti e le modalità per l'istituzione, lo spostamento e l'ampliamento dei mercati comunali;
- i criteri, i limiti e le modalità per l'assegnazione dei posteggi;
- le aree per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche mediante posteggi;
- il numero e la tipologia dei posteggi da destinare all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche;
- gli orari per l'effettuazione dei mercati;
- i canoni per la concessione dei posteggi.
- Le disposizioni per il funzionamento dei mercati comunali.

PARTE SECONDA.

- le norme sui procedimenti per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 15 della L.P. 8.5.2000 n. 4,
- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 14, comma 1), lett. B) della L.P. 8.5.2000 n. 4;
- le aree per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- gli orari per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

PARTE PRIMA:

Art. 1 – Fonti normative e definizioni

1. La presente disciplina è approvata in esecuzione delle seguenti normative:

- L.P. 8 maggio 2000 n. 4 e s.m. "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento" (con particolare riferimento al capo VII "commercio su aree pubbliche") che verrà denominata "Legge" nella disciplina contenuta nel presente atto;
- Regolamento di Esecuzione della L.P. 8.5.2000 n. 4, approvato con D.P.G.P. 18 dicembre 2000 n. 32-50/leg., modificato con D.P.G.P. 1 luglio 2002 n. 15-105/Leg. (con particolare riferimento al capo V "commercio al dettaglio su aree pubbliche") che verrà denominato "Regolamento" nella disciplina del presente atto;
- deliberazione della Giunta Provinciale n. 3202 dd. 30 novembre 2001 recante "Indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche", che verrà denominata "indirizzi provinciali" nella disciplina contenuta nel presente atto.

2. Si intende per:

- aree pubbliche;
- posteggio;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- posteggio isolato;
- commercio in forma itinerante;
- società di persone;
- domicilio dei consumatori

quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento.

3. Si intende inoltre:

- A) per “mercato periodico” la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a cio’ destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio l’attività disciplinata dall’art. 14, comma 1), lett. a), della legge; i “mercati periodici sono distinti in “mercati di servizio” e in “mercati specializzati”.
- a) i mercati di servizio” sono quelli a frequenza periodica, istituiti al fine di corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante non soddisfatte dalla rete commerciale locale, per assicurare ai consumatori maggiori possibilità o alternative di acquisto, per promuovere la valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici e di località a vocazione turistica o per favorire la riqualificazione di particolari ambiti urbani;
- b) i “mercati specializzati”, sono quelli a frequenza periodica o saltuari, intesi come mercati riservati alla vendita di specifiche categorie di prodotti, istituiti per la promozione e vendita di particolari prodotti artigianali o agroalimentari locali e comunque di beni la cui trattazione comporta un elevato grado di specializzazione.
- B) per “mercati saltuari”, comunemente detti “fiere” i mercati che si svolgono di norma con cadenza annuale, o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali e o per motivi di tradizione, che vengono istituiti allo scopo di ripristinare mercati preesistenti effettuati in base a tradizioni locali cadute in disuso nel corso del tempo o ampliati (se esistenti ed attivi) per potenziarne l’attrattività complessiva;
- C) per “posteggi isolati a frequenza periodica” si intendono i posteggi, utilizzati con frequenza periodica, assegnati in un’area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno, istituiti in relazione all’esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio;
- D) per “mercati temporanei” e “posteggi isolati temporanei” si intendono quei mercati istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente (come le sagre o le iniziative analoghe) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e simili.

Art. 2 – Criteri, limiti e modalità per l’istituzione e l’ampliamento dei mercati.

1. Il Comune puo’ procedere all’istituzione di nuovi mercati e all’ampliamento di quelli esistenti per rispondere agli obiettivi indicati, per ciascuna tipologia di mercato, all’art. 1 del presente regolamento, e nel rispetto di quanto previsto dagli Indirizzi provinciali.
2. Per l’istituzione e l’ampliamento dei mercati il Comune deve inoltre tener conto della disponibilità di aree pubbliche adeguate in relazione alla frequenza e all’ampiezza prevista per i mercati stessi e degli obiettivi di programmazione urbanistica adottati ai sensi degli articoli 4,7,8, e 9 dei “criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale” di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 340 dd. 16.2.2001 e s.m.
3. E’ ammessa la contemporanea presenza, sulla medesima area, di mercati di servizio e mercati specializzati, purchè i rispettivi posteggi siano concentrati in specifiche zone.

4. All'istituzione di nuovi mercati di servizio e saltuari e all'ampliamento di quelli esistenti il Comune provvede dopo aver acquisito il parere delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori del commercio su aree pubbliche.

Art. 3 – Criteri, limiti e modalità per lo spostamento e l'eventuale soppressione dei mercati – Determinazione dei mercati esistenti.

1. Allo spostamento di sede dei mercati esistenti si potrà procedere, previa approvazione di motivato provvedimento e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della Legge e dell'art. 24, comma 3, del Regolamento, con l'osservanza delle seguenti modalità e limiti
 - a) lo spostamento forzoso deve essere motivato da prevalenti ragioni di pubblico interesse, quali la destinazione dell'area ad altro rilevante e prevalente uso pubblico, l'indisponibilità temporanea della stessa per l'esecuzione di lavori e la tutela della sicurezza pubblica e non può essere disposto al solo scopo di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori esercenti su aree private;
 - b) lo spostamento disposto per ragioni di pubblico interesse deve essere motivato da fatti e situazioni oggettive sopravvenute successivamente all'istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione e, qualora lo spostamento sia disposto temporaneamente per l'esecuzione di lavori che interessano l'area del mercato, deve avvenire previa verifica e con l'adozione delle misure necessarie a ridurre i tempi di esecuzione dei lavori stessi;
 - c) l'adozione del provvedimento attinente lo spostamento forzoso, totale o parziale, del mercato è assunta, fatti salvi i casi di spostamenti urgenti ed imprevedibili motivati da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche;
 - d) lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi potrà anche essere disposto a seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato o dell'area mercatale interessata e subordinatamente all'individuazione, da parte del Comune, di un'area alternativa che rispetti le condizioni previste all'art. 2, comma 2) del presente regolamento e che tenga conto delle esigenze connesse alla viabilità, alla circolazione e al traffico urbano.
2. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento comunale, nei seguenti casi:
 - a) mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
 - b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta ai sensi dell'art. 24, comma 1), del Regolamento e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

3. I mercati su area pubblica esistenti sul territorio comunale sono quelli riportati negli allegati 1 - 2 - 3 - 4 al presente regolamento i quali, per ciascun mercato, contengono l'individuazione.
 - a) dell'area ove esso è istituito e , relativamente ai mercati di servizio e specializzati , anche della disposizione e delle misure dei relativi banchi (allegati 1a, 2a, 3a);
 - b) del numero massimo di posteggi ammessi
 - c) della tipologia dei posteggi ammessi.
4. Per i posteggi isolati, i mercati temporanei e i mercati saltuari, all'individuazione della superficie corrispondente a ciascun posteggio si provvede mediante l'atto di concessione.
5. Allo scopo di tutelare la presenza sul mercato di operatori specializzati nella vendita di fiori, piante e sementi nel mercato di servizio, gli operatori titolari di posteggio per il settore non alimentare nel mercato di servizio non sono autorizzati a trattare la vendita di fiori, piante, sementi da orto e da fiori in bustine originali.

Art. 4 – Criteri per l'assegnazione dei posteggi nei mercati esistenti.

1. L'assegnazione della titolarità dei posteggi nei mercati esistenti che si rendono disponibili per l'ampliamento dell'area o per revoca della concessione o per rinuncia da parte del titolare è disposta nei confronti dei soggetti che risultano validamente inseriti nella graduatoria del mercato formata ai sensi del successivo comma 3.

L'assegnazione dei posteggi di mercato è disposta nel rispetto delle tipologie di posteggio stabilite dal Comune ed ammesse nel mercato, come risultante dagli allegati al presente regolamento, ed il rilascio di autorizzazione per settori merceologici aventi contenuto piu' ampio rispetto alla tipologia di posteggio indicata nell'atto di concessione non abilita alla trattazione dei relativi prodotti sul posteggio oggetto della concessione, bensì solo alla trattazione di dette merceologie nel caso di utilizzo dell'autorizzazione per le finalità indicate all'art. 18, comma 1), del Regolamento.

Il soggetto utilmente collocato in graduatoria che rifiuti l'assegnazione del posteggio fisso indicato dal Comune conserverà il punteggio e la posizione in graduatoria; in caso di rifiuto il posteggio verrà proposto all'operatore che segue in graduatoria.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi che i titolari della relativa concessione non abbiano occupato entro l'orario stabilito, per ciascun mercato, negli allegati al presente regolamento, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge e dell'articolo 18, comma 2, lett. b) del Regolamento, è disposta nell'orario indicato nei medesimi allegati mediante apposita graduatoria formata, per ciascun mercato, con le modalità indicate al comma 3.
3. Per le finalità di cui al presente articolo il Comune, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, provvede alla formazione di apposita graduatoria, per ciascun mercato, con le seguenti modalità:
 - a) vengono inseriti in graduatoria i soggetti che abbiano presentato domanda in tal senso, corredata degli estremi delle autorizzazioni che abilitano allo svolgimento del commercio su area pubblica, come previsto dall'art. 18, comma 1) del Regolamento

- b) viene attribuito un punteggio di 0,4 punti per ciascuna presenza alle operazioni di spunta;
- c) la graduatoria è aggiornata ogni anno e, per i mercati di servizio e/o specializzati verrà tuttavia integrata con il nominativo dei nuovi richiedenti entro 90 giorni dalla data della richiesta;
- d) vengono depennati dalla graduatoria i nominativi dei soggetti che sono risultati assenti alle operazioni di spunta per più di un anno consecutivo in caso di mercati di servizio e/o specializzati e per più di due anni consecutivi nel caso di mercati saltuari.

In occasione delle operazioni di spunta i soggetti in graduatoria hanno l'obbligo di disporre delle autorizzazioni dichiarate sulla domanda; qualora risulti che dette autorizzazioni sono state cedute, cessate, revocate o decadute, il nominativo dei relativi soggetti verrà depennato dalla graduatoria, oltre a dar corso all'applicazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento;

E' fatto salvo il punteggio acquisito dagli operatori nelle graduatorie dei singoli mercati fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- 4. Le medesime disposizioni contenute nei precedenti commi 1, 2, 3 si applicano, in quanto compatibili, anche ai posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e le modalità previsti dalla L. 9.2.1963 n. 59 o dall'art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228, nonché agli eventuali posteggi riservati ad artigiani iscritti all'albo che vendono esclusivamente i propri prodotti o ad eventuali posteggi riservati ad associazioni senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale, o ad invalidi iscritti nell'apposita lista presso l'ufficio provinciale del lavoro. A tali soggetti potranno tuttavia essere assegnati solamente i posteggi riservati alla categoria alla quale appartengono.
- 5. In occasione della prima formazione delle graduatorie previste dal presente articolo, agli operatori già inseriti nelle graduatorie previgenti verrà chiesto di integrare i dati relativi alle autorizzazioni possedute e al settore merceologico trattato. Qualora gli interessati non provvedano a fornire i dati richiesti nel termine assegnato, il nominativo verrà depennato dalle relative graduatorie.

Art. 5 – Criteri per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione.

- 1. Ai fini dell'assegnazione della titolarità dei posteggi relativi a mercati di servizio o saltuari o posteggi isolati di nuova istituzione si provvederà, nell'atto istitutivo del mercato, ad individuare i criteri di priorità per la formazione della graduatoria, utilizzando uno o più dei seguenti criteri:
 - a) sorteggio tra i richiedenti, da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni provinciali degli esercenti su aree pubbliche;
 - b) anzianità di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande di concessione di posteggio.

Limitatamente ai mercati saltuari, potrà essere previsto quale criterio di priorità anche la titolarità di posteggio in uno o più mercati periodici del Comune o la presenza in una o più graduatorie di mercato del Comune.

- 2. Con le medesime modalità indicate al comma 1) si procederà anche all'assegnazione degli eventuali posteggi che nei mercati di servizio o saltuari o posteggi isolati di nuova istituzione vengano riservati ai produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e le modalità previsti dalla L. 9.2.1963 n. 59 o dall'art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228, nonché agli artigiani iscritti all'albo che

vendono esclusivamente i propri prodotti o ad associazioni senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale, o ad invalidi iscritti nell'apposita lista presso l'ufficio provinciale del lavoro.

3. L'assegnazione dei posteggi relativamente ai mercati specializzati di nuova istituzione verrà operata secondo uno dei seguenti criteri, che dovrà essere specificato nell'atto istitutivo:
 - a) sulla base di una valutazione comparata delle caratteristiche qualitative dei prodotti proposti rispetto alle finalità perseguite attraverso l'istituzione del mercato stesso;
 - b) tenendo conto della conformità merceologica dei prodotti proposti con le specifiche tipologie di posteggio individuate nell'atto istitutivo del mercato stesso, prevedendo in questo caso anche i criteri di priorità da seguire in caso di eccedenza di domande concorrenti.
4. Il Comune deve dare preventiva informazione al pubblico in ordine all'istituzione di nuovi mercati e all'assegnazione dei relativi posteggi mediante avviso pubblico da esporre all'albo pretorio e da inoltrare al consorzio dei comuni trentini, nonché alle associazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale almeno 60 giorni prima dell'assegnazione dei posteggi medesimi. L'avviso deve contenere il termine di scadenza per la presentazione delle domande, i criteri per la formazione della graduatoria, il numero, le dimensioni e l'eventuale tipologia dei posteggi.
5. Relativamente al mercato specializzato per la vendita di fiori e piante istituito nell'ambito della riclassifica dei mercati esistenti, i relativi posteggi vengono assegnati ai medesimi operatori commerciali e/o produttori agricoli già titolari di concessione per i relativi posteggi nel mercato di servizio dei quali i posteggi facevano parte.
6. L'assegnazione dei posteggi relativamente ai mercati temporanei, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, è operata in base ad apposita graduatoria formulata esclusivamente sulla base della data di presentazione delle relative domande, nel limite dei posteggi ammessi e delle tipologie di posteggio previste nell'atto istitutivo del mercato medesimo.

Art. 6 – Orari e date di svolgimento dei mercati.

1. L'orario dei mercati è stabilito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 degli Indirizzi provinciali, e dovrà essere di norma contenuto entro la fascia oraria prevista dagli articoli 10 e 11 della legge, salvo che per i mercati specializzati, per quelli temporanei e per i posteggi isolati, per i quali gli orari possono essere stabiliti in relazione alle specifiche esigenze e finalità istitutive.
2. L'orario di svolgimento dei mercati esistenti è quello indicato, per ciascuno di essi, negli allegati 1,2,3,4.
In detti allegati è riportato:
 - l'intervallo orario nel quale i titolari devono dar corso all'occupazione del proprio banco;
 - l'orario in cui hanno inizio le operazioni di spunta;
 - l'orario entro il quale devono essere concluse le operazioni di allestimento dei banchi;
 - l'orario di vendita;

- l'orario entro il quale deve essere ultimato lo sgombero dei banchi.
3. Nel caso di mercati di nuova istituzione nell'atto istitutivo dovrà essere determinato anche l'orario di svolgimento degli stessi.
 4. Per i posteggi isolati potrà essere autorizzato l'esercizio dell'attività in orario notturno, tenendo conto anche di eventuali esigenze di ordine pubblico.
 5. L'orario dei mercati esistenti potrà essere modificato con apposita ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori del commercio su aree pubbliche.
 6. Con ordinanza del Sindaco potrà inoltre essere modificato l'orario di singoli mercati per fronteggiare situazioni imprevedibili e di particolare urgenza.
 7. Qualora i mercati di servizio o specializzati vengano a coincidere con una giornata festiva infrasettimanale i medesimi sono anticipati al primo giorno antecedente non festivo, fatto salvo il caso in cui l'Amministrazione, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori del commercio su aree pubbliche, ritenga di conservare detti mercati in giorno festivo. Tale facoltà potrà peraltro essere esercitata esclusivamente nei periodi nei quali è consentita l'apertura degli esercizi commerciali in giornate festive.
Lo spostamento della data di svolgimento dei mercati può inoltre essere disposto, in forma temporanea, per motivi contingenti con ordinanza del Sindaco.
 8. Lo spostamento della data di svolgimento dei mercati può inoltre essere disposto in via permanente esclusivamente per i motivi e con le modalità indicate all'art. 5, comma 1), lett. d) degli indirizzi provinciali.

Art 7 . - Canoni per la concessione dei posteggi.

1. Per l'utilizzo dei posteggi di mercato viene corrisposto il "canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche" nella misura e con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale in materia, nonché il canone previsto dall'art. 16, comma 2, lett. c) della legge. Entrambi i canoni sono commisurati alla superficie indicata nella relativa concessione e al numero di presenze effettuate nell'arco dell'anno.
I canoni previsti dall'art. 16, comma 2) lett. c) della legge, tenuto conto delle infrastrutture di servizio predisposte per i vari mercati, sono determinati, per ciascuno giorno di presenza, come segue:
 - a) per mercati di servizio e specializzati: **Euro 0,0937** a metro quadrato;
 - b) per mercati saltuari (fiere): **Euro 0,0937** a metro quadrato;
 - c) per posteggi isolati: **Euro 0,0937** a metro quadrato.In caso di mercati di nuova istituzione nell'atto istitutivo si potrà procedere alla determinazione di un canone in misura diversa, tenuto conto delle infrastrutture di servizio da predisporre.
2. I canoni indicati al comma 1) saranno aggiornati entro il mese di dicembre di ciascun anno con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" rilevata dall'ISTAT negli ultimi dodici mesi. L'aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Potranno inoltre essere modificati qualora vengano apportate modifiche alle infrastrutture predisposte sulle aree di mercato.

3. Il canone di posteggio viene riscosso, unitamente al canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con le seguenti modalità:
 - a) direttamente a mezzo di personale comunale incaricato nei confronti degli "spuntisti", il giorno stesso in cui è assegnato il relativo posteggio;
 - b) in forma anticipata o direttamente al personale comunale incaricato nel caso di mercati saltuari;
 - c) in rate anticipate (nei casi e con le modalità previste dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) nei confronti dei titolari di posteggio nei mercati di servizio o specializzati o per i posteggi isolati. Entro il mese di marzo di ciascun anno il Comune procederà alla rideterminazione del canone dovuto da ciascun operatore sulla base delle presenze effettive accertate dal Corpo di Polizia Municipale nell'anno precedente, con rimborso (o conguaglio sulla rata immediatamente successiva) agli operatori del canone versato in eccesso.

4. In caso di mancato versamento dei canoni dovuti, l'occupazione sarà considerata abusiva e come tale sanzionata secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
In caso di mancato versamento di due o più rate consecutive verrà inoltre sospeso il relativo posteggio ai sensi dell'art. 20, comma 2) della Legge.

5. L'abbandono anticipato del posteggio, anche per cause di forza maggiore, non comporta la restituzione dei canoni.

Art. 8 - Accesso ed uscita dai mercati

1. L'accesso ai mercati, con inizio delle operazioni di allestimento dei banchi, da parte dei titolari di concessione è consentito nell'orario stabilito, per ciascun mercato, negli allegati al presente regolamento o, per i nuovi mercati, nell'atto istitutivo.
2. L'accesso ai mercati da parte dei soggetti ai quali viene temporaneamente assegnato dal Corpo di Polizia Locale un posteggio (spuntisti) è consentito nell'orario stabilito per ciascun mercato, negli allegati al presente regolamento o, per i nuovi mercati, nell'atto istitutivo.
3. L'allestimento dei banchi deve essere ultimato entro l'orario stabilito per ciascun mercato, negli allegati al presente regolamento o, per i nuovi mercati, nell'atto istitutivo.
4. Lo sgombero dei banchi deve essere concluso entro l'orario stabilito per ciascun mercato, negli allegati al presente regolamento o, per i nuovi mercati, nell'atto istitutivo.
5. Gli operatori non possono abbandonare i mercati se non dopo la fine dell'orario di vendita, salvo il caso di provata forza maggiore (intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danni alle merci, condizioni di salute personale, di familiari ecc.). Nei casi possibili le uscite anticipate dal mercato sono preventivamente autorizzate dal personale preposto alla vigilanza.

Art. 9 - Concessioni di posteggio e subingressi

1. La concessione dell'area relativa ai posteggi dei mercati periodici e saltuari e dei posteggi isolati ha durata decennale e, a ciascuna scadenza, puo' essere rinnovata per un ulteriore decennio qualora non via siano motivi ostativi connessi alla salvaguardia dei pubblici interessi o non siano in corso procedimenti per il recupero coattivo di canoni pregressi. Il Comune avvisa i titolari della scadenza delle medesime, per consentire la presentazione della domanda di rinnovo.
2. Le concessioni rilasciate in subingresso o in sostituzione di quelle rinunciate o revocate hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal regolamento, in particolare dagli articoli 20 e 23, commi 3,4 e 5 dello stesso.
3. La concessione di posteggio per i mercati temporanei ha validità limitata alla giornata o giornate di effettuazione dei medesimi.
4. Nel provvedimento di concessione viene indicato il numero del posteggio assegnato, l'ubicazione e la superficie. Per i mercati di servizio o specializzati detto posteggio corrisponde all'area individuata nella planimetria approvata con il presente regolamento o con il provvedimento istitutivo del mercato. Per i posteggi isolati, i mercati saltuari e i mercati temporanei con l'atto di concessione viene individuata la superficie corrispondente a ciascun posteggio assegnato.
Ai fini dell'individuazione della superficie di ciascun posteggio si dovrà tener conto:
 - a) della larghezza della strada;
 - b) dell'esistenza di ostacoli permanenti o temporanei;
 - c) dell'esigenza di transito di mezzi di sicurezza o di soccorso;
 - d) della necessità di mantenere l'allineamento dei banchi.
5. E' consentito occupare una parte della superficie del posteggio mediante automezzo; tale facoltà sarà indicata nel provvedimento di concessione. Peraltro l'automezzo dovrà risultare di dimensioni compatibili con il posteggio assegnato.
6. Tra un banco e l'altro dovrà essere lasciato libero un passaggio di almeno 50 cm.
7. E' vietato occupare una superficie maggiore o diversa di quella indicata in concessione.
8. Viene applicato, in materia di concessioni di posteggio, quanto previsto dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente e che non contrasti con le disposizioni contenute nella Legge, nel Regolamento e nel presente regolamento.
9. Potrà essere autorizzato lo scambio di posteggi tra i titolari di concessione nell'ambito del medesimo mercato e del medesimo settore merceologico, previa domanda e con modifica delle relative concessioni.

Art. 10 – Sospensione e revoca dei posteggi

1. La sospensione dell'attività commerciale su aree pubbliche è disposta nei casi previsti dall'art. 21 del Regolamento.
2. E' inoltre possibile procedere a sospensione o revoca delle concessioni di posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune, alle condizioni previste dall'art. 16, comma 3, della Legge e dall'art. 24, comma 3) del Regolamento. In tal caso l'interessato ha titolo ad ottenere, per il tempo della sospensione o in luogo del posteggio revocato, un altro posteggio nel mercato o nel territorio comunale.

Art. 11 - Termini delle domande per la partecipazione ai mercati saltuari

1. Al fine della partecipazione ai mercati saltuari le domande devono essere presentate almeno 60 giorni prima del loro svolgimento.
2. Gli operatori titolari di posteggio, durante il decennio di durata della concessione, ai fini della partecipazione alle edizioni successive alla prima, devono far pervenire, almeno 60 giorni prima della data della fiera, comunicazione scritta di conferma della loro partecipazione. Il mancato o ritardato invio della conferma comportano l'esclusione dalla possibilità di partecipazione per l'anno corrente e la revoca della concessione per la residua durata della stessa.

Art.12 - Pubblicità dei prezzi

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 della Legge, in materia di pubblicità dei prezzi si applica quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114, il cui contenuto, nella formulazione vigente, di seguito si riporta:

1. "I prodotti esposti per la vendita al dettaglio (...) su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita o nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura".

Art.13 – Allestimento e sgombero dei banchi

1. Non è ammessa l'attività commerciale su aree pubbliche mediante attrezzature prive degli indispensabili requisiti di decoro e pulizia.
2. Gli operatori devono allestire i rispettivi banchi con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.
3. E' vietato per gli operatori fissare chiodi o altri strumenti appuntiti sulle aree destinate a mercato o comunque operare in modo da compromettere la pavimentazione stradale. In caso di danni arrecati ai beni demaniali o patrimoniali nel corso dell'attività di vendita e rilevati dal Corpo di Polizia Municipale verranno addebitate agli operatori resisi responsabili dei danneggiamenti le spese di ripristino.
4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. Gli operatori autorizzati all'uso di energia elettrica proveniente dalla rete pubblica devono utilizzare la medesima per i soli usi connessi all'attività esercitata e per la potenzialità in kw concordata, secondo le condizioni stabilite nell'apposita convenzione.
6. E' vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione.

7. Lo sgombero dei banchi deve avvenire con ordine e gli operatori, prima di lasciare il loro posto, devono provvedere alla sommaria pulizia del suolo pubblico in concessione e all'asporto totale dei rifiuti del posteggio.

Art. 14 – Viabilità

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione ad ogni sorta di veicolo (comprese le biciclette) nelle strade o aree riservate al mercato.
2. Tale divieto è, di volta in volta, segnalato con opportuni sbarramenti a cura del Comune ed è attuato anche mediante sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle norme esistenti in materia di sicurezza pubblica e circolazione stradale.
3. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito dei mezzi comunali per operazioni di pubblica utilità, dei mezzi di soccorso e di emergenza o comunque di quelli autorizzati dagli addetti alla vigilanza, che gli operatori devono rendere possibile in ogni momento, se del caso anche mediante la pronta rimozione di parte delle merci esposte che dovessero costituire un impedimento al passaggio dei relativi veicoli e cio' a seguito di semplice richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 15 – Tende di copertura dei posteggi

Le tende di copertura dei posteggi devono possedere una superficie adeguata allo spazio concesso ed essere collocate in modo che le loro estremità si elevino dal suolo almeno metri 2.10, non siano di ostacolo al passaggio, non costituiscano pericolo per alcuno e non impediscano la visuale di altri posteggi. Dovranno inoltre consentire il transito dei mezzi citati all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 16 - Prescrizioni d'esercizio

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a) ingombrare i varchi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione pedonale;
 - b) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - c) fare uso di radio, o altri strumenti sonori senza cuffie. La diffusione di musica da parte degli operatori che pongono in vendita musicassette e cd è di norma ammessa, nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di inquinamento acustico; potrà tuttavia essere limitata o vietata in caso di disturbo alla quiete pubblica;
 - d) circolare con cani o altri animali;
 - e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - f) provocare tassi eccessivi di emissioni gassose, come previsto dal T.U. delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - g) utilizzare bruciatori e analoghe attrezzature realizzate o installate in difformità alle norme di sicurezza o di inquinamento acustico;
 - h) vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi;
 - i) porre in vendita dei prodotti per i quali è necessario il possesso di specifiche licenze, autorizzazioni e/o abilitazioni (ad esempio antichità, oggetti d'arte, articoli di ottica od ortopedici, fitofarmaci ecc.) senza disporre dei medesimi.
2. Gli operatori commerciali su aree pubbliche devono disporre di un estintore a polvere di almeno kg. 6, regolarmente caricato, da utilizzare in caso di principi d'incendio che dovessero svilupparsi nella zona del proprio banco.

Art.17 – Vendita di sostanze alimentari

1. Gli operatori che esercitano il commercio su area pubblica di prodotti alimentari devono disporre di banchi ed attrezzature per l'esposizione e la vendita delle merci rispondenti ai requisiti igienico-sanitari prescritti dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 - e alle eventuali altre disposizioni che dovessero essere successivamente emanate in materia.
2. A richiesta degli organi di vigilanza dovrà essere esibita l'eventuale certificazione prevista dalle normative statali per attestare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie relativamente agli automezzi e ai locali di deposito.
3. E' fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività di autocontrollo igienico-sanitario.
4. Per la vendita di funghi freschi epigei spontanei è necessaria l'autorizzazione prevista dal D.P.R. 14.7.1995 n. 376.
5. E' vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le

modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e s.m..

Art. 18 – Responsabilità

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari e ai frequentatori dell'area di mercato, ne' per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori commerciali su aree pubbliche sono responsabili dei danni che venissero arrecati a beni pubblici o privati nell'espletamento della loro attività.

Art. 19 – Sorveglianza

1. La sorveglianza del mercato è espletata dal personale alle dirette dipendenze del Comune, ma puo' essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria è svolto dall'Azienda Provinciale Servizi Sanitari (Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizio Veterinario), dagli organi di polizia giudiziaria ed eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1.

Art. 20 – Sanzioni

1. Gli operatori dei mercati comunali devono attenersi alle norme indicate all'art. 1, nonché alle disposizioni del presente regolamento, a quelle contenute nel regolamento di igiene e sanità, di polizia urbana, di concessione di spazi ed aree pubbliche, nonché alle disposizioni eventualmente impartite mediante ordinanze comunali.
2. Devono inoltre attenersi a quanto previsto dalle normative speciali in materia di commercio di particolari prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Gli organi di vigilanza perseguiranno i trasgressori ai sensi dell'art. 20 della legge e degli articoli 21 e 33 del Regolamento, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.

PARTE SECONDA

Art. 1.- Norme sui procedimenti (art. 16, comma 2), lett. a) della legge)

1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 15 della legge e le comunicazioni previste dall'art. 20 del Regolamento devono contenere gli elementi contenuti nella modulistica approvata dalla Giunta Provinciale.
2. Le domande di rilascio dell'autorizzazione prevista dalla L. 9.2.1963 n. 59 e le comunicazioni previste dal D.lgs. 18.5.2001 n. 228 per la vendita di prodotti agricoli su aree pubbliche dovranno contenere i dati e gli elementi previsti nelle predette norme.
3. L'ufficio competente in materia di commercio metterà a disposizione dei richiedenti la relativa modulistica, che verrà aggiornata in caso di variazione della modulistica provinciale o di norme in essa richiamate.
4. Le domande di assegnazione di posteggi nei mercati comunali che dovessero essere riservati agli artigiani iscritti all'albo che vendono esclusivamente i propri prodotti o ad associazioni senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale, o ad invalidi iscritti nell'apposita lista presso l'ufficio provinciale del lavoro dovranno contenere la dichiarazione di appartenenza alle categorie sopra indicate.
5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 15, commi 2 e 3 della legge, si ritengono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento. La richiesta di dati o documentazione mancante interrompe il termine fino al ricevimento degli stessi.
6. L'istruttoria delle domande e delle comunicazioni è di competenza del Servizio Segreteria – Ufficio Commercio.

Spetta al responsabile del procedimento verificare la completezza dei dati riportati nelle medesime, provvedendo, se del caso, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla L.P. 30.11.1992 n. 23, compresa la diffida a non proseguire l'attività svolta illegittimamente.

Nel corso del procedimento dovranno essere garantite le condizioni di trasparenza, snellezza e partecipazione al procedimento stabilite dalla L.P. 27.03.2007n.7 nonché dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

I soggetti titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche hanno l'obbligo di produrre la documentazione e le dichiarazioni che dovessero essere necessarie successivamente al rilascio delle autorizzazioni stesse (es. documentazione sanitaria, dati per conversioni ecc.) nei termini assegnati dal Comune. In caso di mancata presentazione di quanto richiesto, potrà essere adottato provvedimento di sospensione delle relative autorizzazioni.

Art.2 – Aree per lo svolgimento del commercio itinerante

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o al domicilio dei consumatori è consentito in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle seguenti aree:

Parco San Rocco, Parco San Ippolito, Parco Cascatella,

con le modalità ed i limiti previsti dalla Legge e dal relativo Regolamento, e con il rispetto della disciplina della circolazione stradale in vigore nel comune, negli orari stabiliti al successivo art. 3.

Art. 3 - Orari per lo svolgimento del commercio in forma itinerante

Lo svolgimento dell'attività commerciale in forma itinerante o al domicilio dei consumatori è consentita durante la fascia oraria prevista dagli articoli 10 e 11 della legge, con riferimento al periodo stabilito per la generalità degli esercizi commerciali , compreso il rispetto delle chiusure domenicali e festive del corrispondente settore merceologico.

TIPOLOGIA DI MERCATO: MERCATO DI SERVIZIO

UBICAZIONE: VIA DANTE

DIMENSIONI DEI BANCHI: 32 mq.

DURATA:

**STAGIONALE INVERNALE
DAL 16.09 AL 14.06**

FREQUENZA:

SETTIMANALE

GIORNO DI SVOLGIMENTO:

VENERDI'

NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI:

N. 20

COMPOSIZIONE DEI POSTEGGI

PRODOTTI ALIMENTARI:

n. 4

PRODOTTI NON ALIMENTARI, ad esclusione di fiori, piante, sementi da orto e da fiori in bustine originali

n. 14

FIORI, PIANTE , SEMENTI DA ORTO E DA GIORI IN BUSTINE

ORARI:

- occupazione dei banchi per i titolari: dalle ore 7.00 alle ore 7.30
- inizio operazioni di spunta: ore 7.35;
- ultimazione operazioni di allestimento dei banchi: ore 7.45
- orario di vendita: dalle ore 7.45 alle ore 13.00;
- orario di sgombero: ore 14.00

(*) vedasi articolo 3, comma 5), della disciplina.

PARTE DA NON CONSIDERARE

**RISERVATI A PRODUTTORI AGRICOLI (SETTORE ALIMENTARE)
PRODOTTI DELL'APICOLTURA E DERIVATI (modalità e limiti di cui al D.lgs.
18.05.2001 N. 228) n. 1**

**RISERVATI A PRODUTTORI AGRICOLI PER LA RIVENDITA DI PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI DI PRODUZIONE LOCALE (modalità e limiti di cui al D.lgs.
18.05.2001 N. 228) n. 1**

**SETTORE NON ALIMENTARE LIMITATO A FIORI, PIANTE, SEMENTI DA ORTO E
DA FIORI IN BUSTINE ORIGINALI, VASI ED ACCESSORI PER FIORI n. 1**

**SETTORE NON ALIMENTARE RISERVATO A PRODUTTORI AGRICOLI DI FIORI
E PIANTE PER ATTIVITA' DI VENDITA da svolgere con le modalita' e i limiti di
cui al d.lgs. 18.05.2001 n. 228 n. 1**

ORARI:

- occupazione dei banchi per i titolari: dalle ore 6.45 alle ore 7.15
- inizio operazioni di spunta: ore 7.20;
- ultimazione operazioni di allestimento dei banchi: ore 8.00
- orario di vendita: dalle ore 7.30 alle ore 13.00;
- orario di sgombero: ore 14.30

(*) vedasi articolo 3, comma 5), della disciplina.

TIPOLOGIA DI MERCATO: **MERCATO DI SERVIZIO**

UBICAZIONE: **VIA DANTE**

DIMENSIONI DEI BANCHI: mq. 32

DURATA: **STAGIONALE ESTIVO**
DAL 15.06 AL 15.09

FREQUENZA: **SETTIMANALE**

GIORNO DI SVOLGIMENTO: **VENERDI'**

NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI: **N. 43**

PRODOTTI ALIMENTARI: n. 6

PRODOTTI NON ALIMENTARI n. 35(*)

SETTORE NON ALIMENTARE LIMITATO A FIORI E PIANTE, sementi da orto e da fiore in bustine originali n. 2 (*)

ORARI:

- occupazione dei banchi per i titolari: dalle ore 6.45 alle ore 7.15
- inizio operazioni di spunta: ore 7.20;
- ultimazione operazioni di allestimento dei banchi: ore 8.00
- orario di vendita: dalle ore 7.30 alle ore 13.00;
- orario di sgombero: ore 14.30

(*) vedasi articolo 3, comma 5), della disciplina.

TIPOLOGIA DI MERCATO: MERCATO SALTUARIO**Denominazione: FIERA DI S. GIORGIO****UBICAZIONE: VIA DANTE, PIAZZA TRENTO****PERIODICITA': ANNUALE****GIORNO DI SVOLGIMENTO: DOMENICA PIU' VICINA AL
23 APRILE (PRIMA O DOPO
IL 23.04)****NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI: N. 45
(43 VIA DANTE, 2 P. ZZA TRENTO)****COMPOSIZIONE DEI POSTEGGI**

PRODOTTI ALIMENTARI:	n. 5
PRODOTTI NON ALIMENTARI, ad esclusione di "fiori e piante, sementi da orto e da fiori in bustine originali"	n. 28 (*)
RISERVATI A PRODUTTORI AGRICOLI (SETTORE ALIMENTARE) PRODOTTI DELL'APICOLTURA E DERIVATI (modalità e limiti di cui al D.lgs. 18.05.2001 N. 228)	n. 5
RISERVATI A PRODUTTORI AGRICOLI PER LA RIVENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI PRODUZIONE LOCALE (modalità e limiti di cui al D.lgs. 18.05.2001 N. 228)	n. 2
SETTORE NON ALIMENTARE LIMITATO A FIORI, PIANTE, SEMENTI DA ORTO E DA FIORI IN BUSTINE ORIGINALI, VASI ED ACCESSORI PER FIORI	n. 3
SETTORE NON ALIMENTARE RISERVATO A PRODUTTORI AGRICOLI DI FIORI E PIANTE PER ATTIVITA' DI VENDITA da svolgere con le modalita' e i limiti di cui al d.lgs. 18.05.2001 n. 228	n. 2

ORARI:

- occupazione dei banchi per i titolari: dalle ore 6.00 alle ore 7.00
- inizio operazioni di spunta: ore 7.05;
- ultimazione operazioni di allestimento dei banchi: ore 7.30
- orario di vendita: dalle ore 7.15 alle ore 19.30
- orario di sgombero: ore 20.30

(*) vedasi articolo 3, comma 5), della disciplina.

TIPOLOGIA DI MERCATO: POSTEGGIO ISOLATO

UBICAZIONE: PARCO CASCATELLA

DIMENSIONI DEI BANCHI: mq. 32

**DURATA: STAGIONALE ESTIVO
DAL 15.06 AL 14.09**

FREQUENZA: SETTIMANALE

GIORNO DI SVOLGIMENTO: VENERDI' – SABATO – DOMENICA

NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI: N. 1

COMPOSIZIONE DEI POSTEGGI

PRODOTTI ALIMENTARI

n. 1

ORARI:

- occupazione dei banchi per i titolari: dalle ore 08.30 alle ore 8.45
- inizio operazioni di spunta: ore 09.00;
- ultimazione operazioni di allestimento del banco: ore 9.30
- orario di vendita: dalle ore 9.30 alle ore 20.00;
- orario di sgombero: ore 20.30

(*) vedasi articolo 3, comma 5), della disciplina.

TIPOLOGIA DI MERCATO: **MERCATO SPECIALIZZATO**

UBICAZIONE: **PIAZZA TRENTO**

DIMENSIONI DEI BANCHI: **mq. 32**

DURATA: **STAGIONALE ESTIVA
DAL 15.06 AL 14.09**

FREQUENZA: **SETTIMANALE**

GIORNO DI SVOLGIMENTO: **VENERDI'**

NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI: **N. 2**

COMPOSIZIONE DEI POSTEGGI:

posteggio n. 4: **SETTORE NON ALIMENTARE LIMITATO AD ARTIGIANATO
ARTISTICO**

posteggio n. 5 : **SETTORE NON ALIMENTARE LIMITATO AD OGGETTI DI
ANTIQUARIATO**

ORARI:

- occupazione dei banchi per i titolari: dalle ore 6.45 alle ore 7.15
- inizio operazioni di spunta: ore 7.20;
- ultimazione operazioni di allestimento dei banchi: ore 8.00
- orario di vendita: dalle ore 7.30 alle ore 13.00;
- orario di sgombero: ore 14.30